

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento integra le disposizioni del Regolamento regionale 27 maggio 2008 n. 1 *“Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”* e dà attuazione a quanto previsto dalle disposizioni del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (di seguito denominato “P.F.V.P.”) e dei Protocolli tecnici per la gestione degli ungulati; nel rispetto della salvaguardia agroforestale e dell’equilibrio faunistico.

Articolo 2 - Suddivisione del territorio degli ATC in sub-unità gestionali

1. Il territorio provinciale al fine della gestione faunistico venatoria è suddiviso dalla Provincia, su proposta degli ATC, in unità gestionali.
2. La denominazione delle unità gestionali in cui è suddiviso il territorio degli Istituti ed Enti di gestione vocate agli ungulati, è individuata per tutto il territorio provinciale ed articolata come segue:
 - **Distretto:** ciascun distretto, ai sensi del Regolamento Regionale n 1/2008, attualmente vigente, ha ampiezza variabile tra 1.000 e 15.000 ettari; ed è contemplato nel “P.F.V.P.”;
 - **Unità Territoriale di Gestione (UTG):** ciascun distretto risulta suddiviso in un numero variabile di unità territoriali in cui realizzare le attività gestionali (es.censimenti di tipo esaustivo).
 - **Parcelle di censimento e zone campione:** sottomultipli delle UTG, possono essere suddivise in questo modo per finalità operative connesse all’esecuzione dei censimenti e prelievi.

CAPO II - MONITORAGGIO DELLE POPOLAZIONI

Articolo 3 - Censimenti

1. In considerazione degli aspetti eco-etologici che caratterizzano le diverse specie di ungulati presenti sul territorio modenese, sono previste metodologie di censimento differenziate individuate sulla base di aggiornati studi scientifici ed esperienze di gestione.
La Provincia con proprio atto individua le tipologie e le modalità di censimento, con riferimento alle specie di interesse.
2. Gli Istituti ed Enti di gestione interessati ed il personale addetto ai censimenti devono attenersi alle disposizioni dell’atto di cui al comma precedente.
3. Gli Istituti ed Enti di gestione interessati consegnano alla Provincia, entro il 28 febbraio di ogni anno, un programma preventivo delle attività di censimento previste per l’anno in corso con il calendario delle uscite completo di orario, punto di ritrovo, nominativo e recapito, anche telefonico, del responsabile dell’area di censimento e dei componenti della squadra di censimento.
4. I dati relativi alle consistenze rilevate sul campo durante le uscite di censimento, dovranno essere presentati secondo i termini stabiliti dalle normative vigenti e formalizzati sulle apposite schede redatte a cura della Provincia ed allegate all’atto che individua le tipologie di censimento, dagli Istituti ed Enti di gestione, debitamente riferiti a ciascuna UTG in cui si siano svolte le suddette attività.
Con l’utilizzo del programma informatico per la gestione degli ungulati tali comunicazioni saranno visibili a sistema.

CAPO III - PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DEI PRELIEVI

Art. 4 – Piani di prelievo

1. Le proposte dei piani di prelievo articolati per specie, sesso e classe d'età, devono pervenire alla Provincia, in conformità alla legislazione vigente, e secondo quanto previsto dagli atti adottati in materia dalla Provincia stessa.

Art. 5 – Assegnazione dei cacciatori ai distretti di gestione

1. I cacciatori di ungulati con metodi selettivi vengono assegnati, da parte degli Enti di iscrizione, ad un solo distretto di gestione nel quale sono tenuti a svolgere il censimento ed a realizzare l'eventuale prelievo. I cacciatori di selezione assegnati ad un distretto di gestione ricadente nel comprensorio 1 possono afferire anche ad un ulteriore distretto.
2. A tal fine, i cacciatori interessati inoltrano agli Enti richiesta di assegnazione al distretto di gestione indicando almeno due preferenze.
3. La Provincia, stabilisce con atto di cui all'articolo 3, il numero minimo di cacciatori che possono afferire a ciascun distretto di gestione.
4. E' facoltà dei singoli cacciatori, previo accordo con i responsabili di distretto e sentito i capi dei gruppi operativi, partecipare a censimenti anche in distretti diversi dal proprio.

Art. 6 – Modalità di svolgimento della caccia di selezione

1. La Provincia approva con proprio atto il piano di prelievo e lo trasmette agli Istituti e/o Enti di gestione interessati al prelievo stesso, provvedendo al contempo a fornire per ciascun capo:
 - a) un tagliando numerato con le informazioni previste nell'atto di approvazione del prelievo;
 - b) sigilli inamovibili riportanti il medesimo numero del tagliando da applicare al capo abbattuto secondo le modalità previste nell'atto di approvazione del prelievo.
2. Gli Istituti e/o Enti di gestione interessati al prelievo ed i cacciatori devono attenersi alle disposizioni contenute nell'atto con cui viene approvato il prelievo.
3. Gli Istituti ed Enti gestori assegnano nominativamente i capi da abbattere, ai cacciatori di selezione abilitati, identificati mediante i tagliandi e i sigilli inamovibili di cui sopra. Inoltre inviano alla Provincia l'elenco contenente i nominativi dei cacciatori di I° assegnazione, entro il giorno lavorativo precedente l'inizio dell'attività venatoria, ed a scadenze quindicinali i relativi aggiornamenti di I° assegnazione.

Con l'utilizzo del programma informatico per la gestione degli ungulati tali comunicazioni saranno visibili a sistema.
4. Ciascun cacciatore, potrà esercitare l'attività venatoria di selezione, qualora sia in possesso, durante l'azione di caccia, di:
 - a) assegnazione nominale dei capi prelevabili secondo il periodo ed il territorio;
 - b) numero di sigilli inamovibili previsto, comunemente conosciuti come 'fascette'.
5. Il prelievo dovrà essere realizzato dal cacciatore autorizzato nell'ambito del distretto e della/e UTG di assegnazione, previa comunicazione dell'uscita secondo le modalità indicate dalla Provincia.
6. Quando nell'ambito del distretto il numero dei capi da abbattere ecceda quello dei cacciatori ammessi al prelievo, gli istituti interessati potranno autorizzare al prelievo anche cacciatori, comunque meritevoli, assegnati ad altro distretto.
7. L'autorizzazione al prelievo non può essere ceduta ad alcun titolo.
8. Qualora un cacciatore sia impossibilitato a portare a termine l'abbattimento dei capi assegnati, al fine di completare il piano di prelievo, è tenuto a riconsegnare il prima possibile il tagliando numerato e i sigilli inamovibili al responsabile del gruppo, che ne permetterà l'abbattimento ad opera di un altro cacciatore facente parte del medesimo gruppo di gestione.
9. Il diretto trasferimento tra i due cacciatori del tagliando numerato e dei sigilli inamovibili da parte del responsabile del gruppo di selezione, dovrà avvenire tramite la modulistica predisposta dagli Ambiti Territoriali di Caccia.

10. Una volta abbattuto il capo, prima di rimuoverlo, dovranno/dovrà essere applicati/o i sigilli/o (fascetta/e), con le modalità previste dal piano di prelievo autorizzato e dal Regolamento Regionale vigente. E' vietato a chiunque rimuovere od alterare tali contrassegni.
11. In caso di smarrimento dei sigilli, il cacciatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia, e all'Istituto e/o Ente di gestione interessato al prelievo. I contrassegni smarriti non vengono sostituiti ed i capi corrispondenti vengono sottratti dal piano di abbattimento approvato.
12. I cacciatori di selezione neo-abilitati, sono tenuti, all'atto della prima assegnazione di un capo da abbattere, a svolgere il prelievo in presenza di un cacciatore in possesso dei requisiti previsti per l'accompagnatore.

Art. 7 – Modalità Accesso al prelievo selettivo

1. L'accesso al prelievo, per quanto concerne la gestione faunistico venatoria dei gruppi di selettori accreditati ad un distretto di gestione, è riservato, sulla base di un criterio meritocratico e nel limite di capi previsto dalle norme regionali, ai cacciatori di selezione che abbiano effettuato le attività di gestione stabilite dalla Provincia ed in relazione al comportamento tenuto nel corso delle precedenti stagioni venatorie.
2. Qualora l'obiettivo di prelievo appaia di difficile conseguimento, ai cacciatori iscritti regolarmente alle squadre di censimento e prelievo potrà essere assegnata un'ulteriore quota di capi previsti nel piano di abbattimento.
3. Gli ATC dovranno, comunque, garantire l'accesso al prelievo da parte dei cacciatori non iscritti qualora sia stato soddisfatto totalmente l'assegnazione, nel limite di capi previsto dalle norme regionali, ai componenti dei gruppi di selezione.
4. Ai cacciatori di ungulati potrà essere chiesto un contributo economico secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti.
5. Tale contributo dovrà essere commisurato e destinato esclusivamente alle spese di gestione e di organizzazione relative all'attività faunistico-venatoria degli ungulati, con particolare attenzione alla prevenzione e rimborso danni all'agricoltura.

Art. 8 – Modalità di prelievo nel Comprensorio 1

1. Per il prelievo selettivo nel Comprensorio 1 con la modalità dell'aspetto, è indispensabile la realizzazione di strutture fisse, secondo quanto previsto dalle prescrizioni della perizia di un esperto balistico, relativamente alla sicurezza del punto sparo, per il cacciatore e per terzi, ed, in generale, all'uso delle armi durante l'azione di caccia, con riferimento alle caratteristiche ambientali, territoriali e temporali dei singoli siti.
2. Si considerano strutture fisse autorizzabili:
 - **altana**: è un appostamento di metallo o legno, rialzato da terra (almeno 1,5 metri), che permetta lo sparo in sicurezza nelle direzioni, secondo le distanze obbligate e con un angolo di tiro che permetta al proiettile di essere ficcante nel terreno qualora il bersaglio sia mancato, evitando rimbalzi pericolosi, sulla base delle prescrizioni contenute nella perizia dell'esperto balistico;
 - **appostamento a terra**: è una struttura collocata a livello del terreno, realizzata in metallo o legno che permetta lo sparo in sicurezza nelle direzioni, secondo le distanze obbligate e con un angolo di tiro che permetta al proiettile di essere ficcante nel terreno qualora il bersaglio sia mancato, evitando rimbalzi pericolosi, sulla base delle prescrizioni contenute nella perizia dell'esperto balistico. Tale struttura dovrà prevedere almeno quattro pali conficcati nel terreno, collegati tra di loro nella parte apicale con materiale legnoso o ferroso, che delimitino il perimetro dell'appostamento.

Entrambe le strutture dovranno essere provviste di:

- un supporto per la carabina al fine di agevolare e rendere più sicuro lo sparo;
- segni visibili che definiscano, secondo quanto previsto dalla perizia dell'esperto balistico, la distanza massima alla quale potrà essere effettuato lo sparo.

3. L'autorizzazione all'utilizzo dell'altana o dell'appostamento a terra potrà essere rilasciata solamente dopo il sopralluogo del perito balistico che provvederà a trasmettere alla Provincia la relativa relazione.
4. Al fine di rendere maggiormente efficaci gli interventi per ristabilire una equilibrata densità faunistica, anche in riferimento al contenimento dei danni in agricoltura relativi alle specie Capriolo, Cervo e Cinghiale, la Provincia, per le zone comprese tra il comprensorio 2 e la strada pedemontana Sassuolo – Vignola, che presentino omogeneità territoriale, può autorizzare:
 - per la specie Capriolo e Cervo: il prelievo venatorio in selezione con la modalità della “cerca”;
 - per la specie Cinghiale: il prelievo venatorio con la modalità della “caccia di selezione” e della “girata”.

CAPO IV - VERIFICHE DI TIPO BIOMETRICO E SANITARIO DEI CAPI ABBATTUTI

Art. 9 - Gestione dei punti di misurazione - raccolta e controllo dei capi abbattuti

1. I dati di tipo biometrico ed eventualmente sanitario, da rilevare su ciascun capo abbattuto, sono stabiliti dalla Provincia e sono raccolti utilizzando le schede predisposte dalla Stessa e fornite agli Istituti ed Enti di gestione anche utilizzando appositi programmi informatici che una volta attivati sostituiranno interamente la raccolta cartacea dei dati.
2. Il personale addetto alla raccolta dei dati dovrà essere in possesso dell'attestato di abilitazione alla figura tecnica di “Misuratore biometrico” ed essere iscritto nell'apposito Albo Provinciale.
3. Copia di ciascuna scheda cartacea di abbattimento dovrà pervenire alla Provincia entro e non oltre 30 giorni dal termine fissato dal piano di prelievo adottato.
4. E' facoltà della Provincia ritirare la copia della scheda direttamente al punto di raccolta, tramite gli Agenti di Vigilanza od altro personale preventivamente indicato.
5. Qualora, all'atto delle verifiche previste al presente articolo, si determinino contenziosi non altrimenti risolvibili, il personale addetto alla misurazione dovrà richiedere l'intervento del Personale di Vigilanza della Provincia. Le spoglie degli esemplari oggetto della controversia dovranno restare a disposizione, compresi i visceri, sino al completamento del controllo; la carcassa, sottoposta a controllo, dovrà essere conservata in modo da non comprometterne l'uso alimentare.

Nel caso in cui il personale addetto alla misurazione biometrica rilevi un grave errore di prelievo (specie prelevata diversa da quella assegnata, specie prelevata non cacciabile), dovrà darne immediato avviso al Personale di Vigilanza della Provincia che, qualora lo ritenga opportuno, procederà alla confisca del capo e lo farà pervenire a un centro di macellazione autorizzato per la fauna selvatica al fine del recupero per uso alimentare della carne.

Art. 10 - Relazione consuntiva annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, oltre a quanto previsto per gli Ambiti Territoriali di Caccia dall'articolo 4 comma 4 del R.R. 1/2008, gli Istituti e/o Enti di gestione interessati al prelievo selettivo degli ungulati trasmettono alla Provincia una relazione consuntiva sulle attività di gestione svolte, comprendente i risultati dei prelievi effettuati suddivisi per distretto e UTG, e le seguenti informazioni:
 - a) elenco dei cacciatori autorizzati al prelievo che hanno conseguito il risultato;
 - b) elenco dei cacciatori ammessi al prelievo che non hanno conseguito il risultato;
 - c) elenco dei cacciatori che hanno effettuato errori di valutazione nell'esecuzione del prelievo relativamente alla specie, al sesso od alla classe d'età degli esemplari abbattuti;
 - d) sforzo di caccia

Art. 11 – Errori di valutazione nell'esecuzione del prelievo venatorio

1. Ciascun Ambito Territoriale di Caccia dovrà prevedere criteri di penalizzazione a carico dei cacciatori autorizzati al prelievo che abbiano commesso errori nella valutazione del capo da

abbattere. Nello specifico è compito di ciascun Ambito Territoriale di Caccia predisporre un regolamento per la gestione venatoria che contempli anche sanzioni disciplinari differenziate per ciascuna specie, a carico dei cacciatori che siano incorsi nei seguenti errori:

- 1) errore nella valutazione della classe d'età;
 - 2) errore nella valutazione del sesso;
 - 3) errore nella valutazione della specie.
2. Il provvedimento disciplinare da applicare ai singoli cacciatori eventualmente incorsi in errori deve essere proporzionato all'entità degli stessi ed avere incisività crescente in funzione della gravità, ovvero essere differenziato, a seconda della specie, ed a seconda dei casi contemplati al comma precedente (passando perciò dal primo caso al terzo).

Art. 12 – Gestione degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie

1. Le modalità di gestione faunistico venatoria sono le stesse previste per gli Ambiti Territoriali di Caccia, fatta eccezione per la ripartizione dei capi da abbattere che saranno in totale disponibilità del concessionario dell'azienda faunistico venatoria.
2. Le AFV prevedendo la gestione faunistico-venatoria degli ungulati in modo autonomo, la inseriranno nei rispettivi piani annuali di assestamento e prelievo, facendosi carico di tutti gli adempimenti già previsti anche per gli ATC, contemplando anche l'allestimento e la gestione del punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti.

CAPO V - ATTIVITA' DI RECUPERO DEI CAPI FERITI

Art. 13 – Recupero dei capi feriti. Generalità

1. La Provincia disciplina, nell'osservanza di quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento Regionale n. 1/2008, il recupero dei capi feriti, che si configura come parte integrante delle attività gestionali inerenti gli ungulati selvatici.
2. Allo scopo di ottimizzare l'efficienza di tale attività, la Provincia si avvale di operatori in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera g) del Regolamento Regionale 1/2008 e da ausiliari con le caratteristiche descritte al successivo articolo 14.

Art. 14 - Registro Provinciale degli Abilitati al recupero degli ungulati feriti (RPA)

1. Presso la Provincia di Modena è istituito il Registro Provinciale degli Abilitati al recupero degli ungulati feriti (RPA).
2. L'iscrizione al RPA avviene su richiesta scritta del candidato che abbia conseguito la qualifica di cui all'articolo 2 comma 1 lettera g) del Regolamento Regionale 1/2008 e sia possessore e/o conduttore, di un cane che abbia conseguito almeno la qualifica di "molto buono" in una prova di lavoro riconosciuta dall'ENCI e/o con i requisiti di cui all'articolo 20 del Regolamento Regionale 1/2008.

Art. 15 - Autorizzazione al recupero degli ungulati feriti

1. A tutti i conduttori abilitati, al momento dell'iscrizione all'RPA, la Provincia rilascia un tesserino individuale di riconoscimento, corredato di una fotografia autenticata, riportante le generalità del conduttore, la data e la provincia presso la quale ha conseguito l'abilitazione, il nome, la razza il numero del libretto di lavoro e del tatuaggio, degli ausiliari di cui il conduttore suddetto intende fare uso.
2. Il tesserino di cui al comma precedente ha validità quinquennale ed al momento del rilascio viene consegnato al conduttore anche il registro di attività del conduttore degli interventi di recupero.
3. La Provincia, a suo insindacabile giudizio, può escludere dall'attività di recupero i conduttori per uno o più anni.
4. E' vietato a chiunque non sia in possesso del tesserino svolgere attività di recupero degli ungulati feriti, ad eccezione della normale attività legata al prelievo venatorio svolta nelle vicinanze del punto d'impatto (anschluss).

5. La Provincia provvede annualmente ad inviare agli Istituti di gestione l'elenco aggiornato dei conduttori di cane da traccia iscritti all'RPA ed autorizzati ad esercitare l'attività di recupero degli ungulati feriti.
6. Durante l'attività di recupero degli ungulati feriti è compito del conduttore valutare se in base alle tracce trovate (ossa, sangue, pelo o altri segni di ferimento) il capo ferito, qualora non venisse recuperato, debba rientrare o meno nel piano di abbattimento come capo abbattuto; inoltre, ferma restando la possibilità da parte del conduttore del cane da traccia di abbattere il capo ferito, è vietata qualunque forma di attività venatoria,
7. Nei casi in cui il recupero si svolga in giorni di silenzio venatorio o in ambiti in cui la caccia è preclusa, il conduttore è tenuto ad avvertire preventivamente il personale di vigilanza territorialmente competente, fornendo informazioni precise circa la località e i tempi d'intervento.
8. Nel caso in cui il recupero debba svolgersi in strutture territoriali d'iniziativa privata (aziende venatorie, centri privati di riproduzione selvaggina allo stato naturale, zone/campi addestramento cani, ecc.), il conduttore è tenuto ad avvisare il concessionario, concordando con esso le modalità del recupero.

Art. 16 - Attività di recupero degli ungulati in seguito a piani di controllo od altre cause.

1. Anche nei periodi in cui l'attività venatoria è preclusa, il recupero degli ungulati feriti è comunque previsto relativamente ai piani di controllo e nel rispetto della normativa vigente. A tal proposito, il conduttore di cane da traccia, iscritto all'RPA deve essere autorizzato dal personale di vigilanza territorialmente competente.
2. Il recupero di soggetti feriti a seguito di investimenti stradali od altre cause accidentali, appartenenti a specie non oggetto di piani di controllo, deve essere condotto in presenza del personale di vigilanza territorialmente competente. L'eventuale soppressione degli individui recuperati deve essere effettuata, laddove possibile, da un Veterinario che ne verifichi (mediante referto) la necessità. In caso contrario, la decisione spetta al personale di vigilanza.

Art. 17 – Registro di attività del conduttore.

1. I conduttori di cani da traccia, iscritti all'RPA, sono tenuti a compilare un apposito verbale predisposto e fornito dalla Provincia, in cui sono annotati tutti gli aspetti inerenti gli interventi di recupero dei capi feriti.
2. Copia dei verbali contenuti nel suddetto registro viene trasmessa dal conduttore alla Provincia al termine di ciascun anno di attività entro il 30 aprile.

Art. 18 - Addestramento ed allenamento dei cani da traccia.

1. Ai conduttori di cani da traccia, iscritti all'RPA, è consentito l'uso e la detenzione di pelli o altro materiale organico idoneo all'addestramento ed allenamento degli ausiliari.
2. Qualora il conduttore intenda eseguire tracce di addestramento come previsto dall'articolo 20 comma 4 Regolamento Regionale 1/2008 oltre a darne congruo preavviso al Corpo di Polizia Provinciale dovrà, analogamente, comunicare tale attività anche al responsabile dell'istituto faunistico territorialmente competente.

Art 19 - Servizio di recupero degli ungulati feriti.

1. I conduttori di cani da traccia iscritti all'RPA che svolgono il loro servizio su tutto il territorio e possono essere organizzati, stabilendo competenze territoriali per ciascuno dei conduttori suddetti.
2. E' facoltà dei membri dell'RPA dotarsi di un proprio Regolamento Interno col quale si dovranno prevedere le modalità organizzative e strutturali del gruppo ed eventuali accordi con gli Istituti e/o Enti.
3. Il Regolamento interno sarà soggetto all'approvazione della Provincia che ne verifica la coerenza con la necessità di garantire un servizio adeguatamente articolato dal punto di vista territoriale.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Termini e Decadenze

1. I termini previsti nel presente regolamento hanno carattere perentorio.
2. Il loro mancato rispetto comporta la decadenza dei relativi diritti, interessi o facoltà o la revoca delle autorizzazioni eventualmente concesse.

Art. 21 – Sanzioni Amministrative.

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applica l'art. 61, comma 3 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8.

Art. 22 - Disposizioni di attuazione

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Provincia predispone l'atto di cui all'art. 2, comma 2.